

Regolamento

AREA DIREL

00154 - Via Prospero Alpino 69, Roma

Art.1

La DIREL costituisce Area autonoma della Sezione Direts del Sindacato Nazionale Unitario Fedirets, e rappresenta i diritti e gli interessi dei Dirigenti e dei Direttivi degli Enti Pubblici, in servizio o in quiescenza, con specifico ma non esclusivo riferimento agli Enti Locali e alle Regioni.

L'Area Direl, come da Statuto della Fedirets, è dotata di autonomia patrimoniale e organizzativa nel rispetto dei principi di cui al predetto Statuto e delle norme del codice civile per quanto applicabili.

Art.2

La DIREL è organizzata sul territorio in strutture aziendali, strutture di coordinamento regionali (e/o provinciali ove ne ricorrano le condizioni) e nella Sezione Segretari Comunali e Provinciali.

Le predette strutture sono obbligate all'osservanza del presente Regolamento e dei provvedimenti adottati dai competenti Organi della DIREL. L'adesione alla DIREL dei singoli dirigenti, quadri e funzionari con compiti direttivi, sia in servizio sia in quiescenza, è effettuata attraverso l'iscrizione all'Area Direl della Sezione Direts del Sindacato Nazionale Unitario Fedirets o delle strutture presenti nelle Regioni a statuto speciale, ove presenti. Gli aderenti versano la quota stabilita dal Consiglio Nazionale alla DIREL. La raccolta delle quote può essere effettuata anche a livello territoriale dalle strutture di cui al primo comma. Con separato provvedimento il Consiglio Nazionale della DIREL nazionale stabilisce il riparto delle quote associative da devolvere alle strutture territoriali per garantirne il funzionamento e la quota che le strutture nelle Regioni a statuto speciale debbono versare alla Direl nazionale per ogni iscritto.

Art.3

La DIREL, in coerenza con lo Statuto Fedirets, si propone:

- a) di tutelare in ogni campo la dignità, il prestigio, il rispetto della funzione e degli interessi generali dei dirigenti e dei direttivi rappresentati, nonché di promuovere il costante miglioramento del loro stato giuridico ed economico;
- b) di coordinare l'azione delle proprie strutture periferiche come individuate nell'art. 2, stabilendo, in piena collaborazione ed intesa con esse, i criteri e gli indirizzi da seguire nella impostazione e nella risoluzione di problemi che

- interessano i dirigenti e i direttivi rappresentati;
- c) di contribuire, con la preparazione professionale dei dirigenti e dei direttivi rappresentati anche attraverso specifiche attività di formazione, al miglioramento dei servizi erogati, anche attraverso proposte di riforme; di promuovere attività formative, culturali, assistenziali e ricreative nell'interesse degli associati; di promuovere ogni iniziativa utile a garantire il rispetto delle pari opportunità e del principio di non discriminazione;
 - d) di tutelare la categoria anche con azioni giudiziarie ove necessario;
 - e) di perseguire gli ulteriori scopi previsti nel regolamento Direts e nello statuto Fedirets.

Art. 4

Sono Organi Nazionali della DIREL:

- a) il Presidente Nazionale;
- b) il Segretario Nazionale;
- c) il Vicesegretario Nazionale Vicario;
- d) l'Assemblea Nazionale;
- e) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- f) la Segreteria Nazionale;

I componenti degli organi nazionali e i rappresentanti delle Strutture territoriali e aziendali di cui all'art. 2 assumono la carica di dirigenti sindacali ai fini dei diritti e delle prerogative sindacali previste dalla contrattazione collettiva o da altra fonte normativa; assumono, altresì, la medesima carica i delegati sindacali nominati presso gli Enti per rappresentare la Direl e per partecipare alle delegazioni trattanti.

I componenti degli organi nazionali e decentrati, nonché i rappresentanti sindacali territoriali e aziendali svolgono il proprio incarico a titolo gratuito. In via sussidiaria ed al sussistere delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Area Direl, oltre ai rimborsi delle spese sostenute dai dirigenti sindacali di cui ai commi precedenti per l'attività a favore della Direl, al dirigente sindacale, nella permanenza del distacco, è garantita un'indennità che assicuri l'invarianza della retribuzione complessiva goduta al momento della sua posizione in distacco.

Il Presidente, il Segretario Nazionale, il Segretario Nazionale Vicario, nonché i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e della Segreteria Nazionale restano in carica per 5 anni.

Art. 5

Il Segretario Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale ed è il legale rappresentante dell'Area DIREL a tutti gli effetti di legge, di fronte a qualsiasi Ente ed Autorità; attua le determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo Nazionale o deliberate dall'Assemblea Nazionale; propone la soluzione e gli interventi che ritiene utili al pratico conseguimento delle finalità nonché al regolare, ordinato

funzionamento della Direl; convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale fissando il giorno, il luogo e l'ora della riunione nonché le materie da trattare.

Il Segretario Nazionale può assumere, in caso di urgenza, iniziative su questioni di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima seduta utile.

Il Segretario Nazionale può inoltre conferire ai membri della Segreteria Nazionale o ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale altri incarichi specifici, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale DIREL.

Art. 6

Il Presidente Nazionale convoca e presiede l'Assemblea Nazionale, da cui è eletto, ed è componente di diritto della Segreteria Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 7

L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo deliberativo della DIREL ed è costituita da tutti gli iscritti dell'Area Direl, Sezione Direts del Sindacato Nazionale Unitario Fedirets, in servizio o in quiescenza. Per partecipare all'Assemblea Nazionale gli iscritti devono essere in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea Nazionale si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni per il rinnovo degli organi e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo Nazionale.

La convocazione spetta al Presidente Nazionale mediante avviso, inviato per mail ordinaria, a tutti gli iscritti che hanno diritto a parteciparvi, almeno trenta giorni prima della data della riunione, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché la determinazione degli argomenti da trattare. Qualora un iscritto non possa partecipare, può delegare altro iscritto entro il termine di quindici giorni prima della data della riunione attraverso messaggio di posta elettronica da inviare alla Segreteria Nazionale, di cui si assicuri l'avvenuta ricezione con le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Ove non eserciti tale facoltà, l'iscritto sarà rappresentato dal rappresentante della struttura territoriale di maggiore prossimità a quella in cui presta servizio o, per gli iscritti in quiescenza, a quella in cui ha prestato servizio fino al momento del collocamento in pensione nel seguente ordine: struttura aziendale, struttura provinciale (se costituita), struttura regionale.

L'assemblea delibera, a maggioranza assoluta dei componenti (considerando a tal fine anche le deleghe), le mozioni e l'elezione delle cariche di cui al seguente punto a); a maggioranza dei due terzi le modifiche del presente regolamento, le mozioni le linee di indirizzo di cui ai seguenti punti b) c) e d); a maggioranza dei quattro quinti lo scioglimento di cui al punto e). Le modalità di votazione sono stabilite, di volta in volta, dal Presidente Nazionale, eletto dall'Assemblea, salvo che per la elezione delle

cariche che ha luogo a scrutinio segreto.

L'Assemblea Nazionale delibera:

- a) L'elezione del Presidente Nazionale e del Segretario Nazionale della DIREL;
- b) Eventuali modifiche del presente Regolamento proposte dal Consiglio Nazionale;
- c) Le mozioni di politica sindacale presentate dal Segretario Nazionale, dal Consiglio Direttivo Nazionale ovvero da almeno un quinto dei suoi componenti (considerando a tal fine anche le deleghe) concernenti i problemi di carattere generale e di maggiore rilievo che interessano gli iscritti;
- d) Le linee di indirizzo da impartire alle strutture territoriali, di cui all'art.2, riguardanti l'attività da svolgere e l'organizzazione dell'area DIREL;
- e) Lo scioglimento dell'Area Direl.

Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono verbalizzate e sottoscritte dal segretario verbalizzante, nominato dall'Assemblea al momento dell'insediamento, e dal Segretario Nazionale della DIREL.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo Nazionale è formato dai rappresentanti delle strutture Regionali e della Sezione Segretari Comunali e Provinciali, ed è integrato da un numero minimo di 10 membri fino ad un massimo di 15 designati dal Consiglio stesso, su proposta del Segretario Nazionale.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Nazionale è sufficiente, in prima convocazione, la presenza dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso e, in seconda convocazione, è sufficiente la presenza di un terzo dei consiglieri. Il Consiglio Nazionale si riunirà in seconda convocazione almeno tre ore dopo che sia stata dichiarata deserta la prima convocazione.

Partecipano al Consiglio Nazionale, con diritto di voto, il Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale ed i Componenti della Segreteria Nazionale.

Il Consiglio Nazionale provvede a:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
- b) fissare la data di convocazione dell'Assemblea Nazionale in via ordinaria ed a convocarla, in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi dei consiglieri in carica;
- c) proporre all'Assemblea Nazionale le eventuali modifiche del Regolamento;

- d) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- e) stabilire l'organizzazione interna in conformità alle linee di indirizzo deliberate dall'Assemblea Nazionale;
- f) eleggere il Vice Segretario Nazionale Vicario e quattro componenti della Segreteria Nazionale, indicando quale dei quattro assume la funzione di tesoriere ai sensi e per gli effetti dell'art.8;
- g) designare, su proposta del Segretario Nazionale, i Consiglieri di cui al comma 1 del presente articolo;
- h) approvare i regolamenti delle strutture territoriali di cui all'art.2;
- i) commissariare gli organismi di cui all'art.2 in caso di gravi inadempienze rispetto agli obblighi e alle finalità di cui al presente Regolamento, al Regolamento Direts e allo Statuto Fedirets;
- j) fissare la misura delle quote associative di cui all'art. 2 e la parte delle stesse da assegnare agli organi territoriali di cui all'art. 2 per il loro regolare funzionamento;
- k) nominare i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
- l) approvare il Codice Etico proposto dalla Commissione etica.

Art. 9

La Segreteria Nazionale è formata dal Presidente Nazionale, dal Segretario Nazionale, dal Vice Segretario Nazionale Vicario e da altri quattro membri eletti dal Consiglio Nazionale; tra questi uno, designato ai sensi dell'art. 8 comma 3 lett. F), assume la funzione di Tesoriere dell'Area Direl.

La Segreteria Nazionale è validamente costituita laddove siano presenti almeno due componenti oltre al Segretario Nazionale o al Vice Segretario Nazionale Vicario e decide a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità il voto del Segretario Nazionale vale il doppio.

La Segreteria Nazionale ha il compito di promuovere e attuare le determinazioni del Consiglio Direttivo Nazionale coerentemente con gli indirizzi dello stesso e dell'Assemblea Nazionale.

In particolare la Segreteria Nazionale:

- sottopone al Consiglio Nazionale, per l'approvazione, i regolamenti interni alla Direl, o le loro modifiche, necessari all'attuazione del Regolamento e per l'elezione

degli organi;

- propone al Consiglio Direttivo Nazionale il commissariamento delle strutture territoriali di cui all'art. 2 in caso di gravi inadempienze rispetto alle norme del presente regolamento, del regolamento della Direts e dello statuto della Fedirets;
- può formulare comunque proposte su ogni materia attribuita ad altri Organi;
- costituisce le Strutture territoriali di cui all'art.2 anche su eventuale indicazione del Consiglio Nazionale;

La Segreteria Nazionale, anche attraverso incarichi attribuiti dal Segretario Nazionale ai suoi componenti, coordina l'attività delle strutture territoriali di cui all'art. 2 e, in generale, le iniziative nei territori nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Nazionale, assicurando la coerenza delle azioni sindacali e organizzative decentrate con quelle della Federazione.

Il Tesoriere è responsabile:

- della corretta gestione economica e contabile;
- dello svolgimento delle incombenze amministrative e fiscali previste per legge
- della predisposizione della bozza di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale; per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale per l'approvazione.

La Segreteria Nazionale, nello svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi di:

- a) una Commissione Giuridica, cui spetta il compito di esaminare, su richiesta degli organi della Direl, specifiche questioni afferenti le attività del sindacato, anche formulando pareri e/o proposte;
- b) una Commissione Etica, con funzioni di ricerca e di controllo in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del presente regolamento, e dello Statuto Fedirets, nonché del Codice Etico dalla stessa eventualmente predisposto e approvato dal Consiglio Nazionale.

Le suddette commissioni sono composte da un numero di componenti determinato dalla Segreteria Nazionale, cui è attribuita la prerogativa, sentito il Consiglio Nazionale, di individuare i membri, nell'ambito delle categorie professionali e della materia trattata, anche all'esterno della DIREL. La partecipazione ad ogni Commissione di cui al presente articolo è da intendersi esclusivamente a titolo gratuito, anche da parte dei soggetti esterni.

La Segreteria Nazionale, per specifiche esigenze, può nominare delegazioni di rappresentanza, comitati e gruppi di lavoro che sono equiparati, agli effetti dei diritti e delle prerogative sindacali, agli Organi dell'Area limitatamente al periodo di loro durata individuato al momento della loro costituzione.

Art. 10

E' costituito il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale; i revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio vigila sulla tenuta dei documenti contabili riguardanti la gestione economica e finanziaria della Direl e ne riferisce, con relazione sul conto consuntivo al Consiglio Nazionale.

Art. 11

E' costituita la Sezione Segretari Comunali e Provinciali della DIREL che rappresenta, presso il Ministero dell'Interno, l'organismo locale della Fedirets, Sezione Direts, Area Direl, anche ai fini della normativa di cui allo Statuto dei lavoratori ed in particolare dell'art. 28 della legge n.300/70.

Sono inoltre costituite le Strutture territoriali e aziendali che, ai sensi dello Statuto Fedirets, rappresentano - presso Comuni, Provincie, Regioni ed altri enti - gli organismi locali della Fedirets, Sezione Direts, Area Direl, anche ai fini della normativa di cui allo Statuto dei lavoratori ed in particolare dell'art. 28 della legge n.300/70 secondo il principio di massima prossimità.

Per ogni struttura territoriale e aziendale nonché per la Sezione Segretari comunali e provinciali deve essere nominato, dagli iscritti alla stessa afferenti, un rappresentante che assume la carica di rappresentante locale dell'Area Direl anche per gli effetti di cui all'art. 7 comma 2 del presente Regolamento.

In fase di prima applicazione del presente Regolamento, per le strutture in via di costituzione, e fino allo svolgimento delle regolari elezioni, il Segretario Nazionale provvede alla nomina di un rappresentante pro tempore.

In caso di un numero di iscritti pari all'unità, o in assenza di iscritti, il rappresentante della struttura è comunque nominato dal Segretario Nazionale.

Le strutture territoriali devono adeguare il proprio funzionamento al presente regolamento. Qualora intendano dotarsi di un proprio regolamento organizzativo devono farlo approvare dal Consiglio Nazionale.

Art. 12

Il patrimonio della Direl è costituito dalle eventuali eccedenze attive della gestione annuale risultanti dal bilancio, dopo che sia stato provveduto all'accantonamento dei fondi di quiescenza per il personale dipendente, nonché dai beni mobili ed immobili e dalle somme accantonate per qualsiasi scopo (eccetto il fondo per la quiescenza del personale) sino a quando non siano state erogate.

Art. 13

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al regolamento della Direts, allo Statuto della Fedirets e alle norme del Codice Civile per quanto applicabili.

Il presente Regolamento entra in vigore non appena votato dall'Assemblea Nazionale della Direl, a eccezione delle norme sulla convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale che entrano in vigore non appena approvate, a maggioranza dei due terzi, dal Consiglio Direttivo in carica al momento della convocazione dell'Assemblea Nazionale.